

**Elisabetta Lamarque**

**L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea  
secondo la Corte costituzionale italiana\***

SOMMARIO: 1. *Introduzione.* – 2. *La differenza quantitativa.* – 3. *L'origine separata.* – 4. *Gli sviluppi successivi.* – 5. *La differenza qualitativa.* – 6. *La diversa efficacia.* – 7. *L'interpretazione conforme alla Carta dei diritti fondamentali.* – 8. *Una provvisoria conclusione.*

*1. Introduzione.*

Il profilo specifico trattato nel presente contributo – l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea *secondo la Corte costituzionale italiana* – è certamente il meno complesso tra i tanti approfonditi nel convegno di cui questo volume raccoglie gli atti, perché non presenta complicate sfaccettature e non origina grandi interrogativi, come dimostra la quasi totale assenza di riflessioni dottrinarie sull'argomento<sup>1</sup>, mentre certamente più numerosi sono gli studi che affrontano il tema dell'interpretazione conforme al diritto dell'Unione dalla prospettiva della Corte di Giustizia, da una parte, o da quella dei giudici comuni italiani, dall'altra parte.

Si tratta, in effetti, di una tappa marginale del ben più significativo e accidentato 'cammino comunitario' della Corte costituzionale italiana<sup>2</sup>, liquidata in poche e scarse battute di rare sue pronunce. Oppure, se si vuole guardarla in positivo, essa costituisce il passaggio meno problematico di quell'intero cammino: un passaggio pacifico sia sul fronte interno, perché presente fin da epoca risalente da una giurisprudenza costituzionale costante, sia sul fronte esterno, perché al contrario di altri orientamenti della nostra Corte non ha mai creato incomprensioni o frizioni con la Corte di Giustizia.

In proposito, allora, si potrebbe dire soltanto questo: che, in perfetta sintonia con la Corte di Lussemburgo, la Corte costituzionale italiana non solo pratica volentieri la tecnica dell'interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell'Unione sia in sede di giudizio incidentale che in sede di giudizio principale, ma la consiglia sempre, quando possibile, anche ai suoi interlocutori (Stato, Regioni e giudici comuni).

---

\* Relazione svolta nell'ambito del Convegno inaugurale del Dottorato di ricerca in "Diritto dell'Unione Europea e ordinamenti nazionali" dell'Università di Ferrara (Rovigo, 15-16 maggio 2014) sul tema *L'interpretazione conforme al diritto UE. Profili e limiti di un vincolo problematico.*

<sup>1</sup> Salvo forse lo studio di G. PISTORIO, *Interpretazione e giudici. Il caso dell'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea*, Napoli, 2012, 259-341, che dedica alla prospettiva della Corte costituzionale uno spazio considerevole.

<sup>2</sup> L'espressione, ormai insostituibile, risale a P. BARILE, *Il cammino comunitario della Corte*, in *Giur. cost.*, 1973, 2406 ss., in nota a [Corte cost., sent. n. 183 del 1973](#).

Vale in altre parole anche per questo tipo di interpretazione conforme – come per quelle conformi alla Costituzione e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, parimenti predicate dalla Corte costituzionale – la metafora che la paragona a una *cerniera* tra due piani normativi – e addirittura tra due logiche o tra due mondi – lontani tra loro, ma che devono essere tenuti contemporaneamente in considerazione per regolare un caso concreto<sup>3</sup>. Una cerniera di cui si sente sempre maggiore bisogno, a causa della complessità, dell'intreccio e dalla sovrapposizione di fonti di diversa origine e legittimazione che popolano gli ordinamenti contemporanei, condizionando l'attività quotidiana di ogni interprete.

La metafora suggerisce che quando si devono tenere insieme due tessuti di diversa qualità e consistenza, è meglio sempre provare prima a usare appunto una cerniera, che lascia intatti i tessuti e si può sempre riaprire e poi richiudere con un solo semplice gesto, ed è soltanto quando la cerniera non tiene o si inceppa che si deve passare, anche se a malincuore, a tagliare uno dei due tessuti per cucirlo poi all'altro.

E dunque, fuor di metafora, la nostra Corte costituzionale ritiene semplicemente che quando si intravede un possibile contrasto tra una fonte interna e una fonte europea è *meglio* prima fare ogni sforzo per comporre l'antinomia nel modo più dolce, utilizzando uno strumento – quale è l'interpretazione conforme – che non mette in discussione né la validità né l'applicabilità della fonte interna<sup>4</sup>. Solo se ciò risulta impossibile diventa inevitabile passare alla misura più drastica, più severa nei confronti della legge nazionale, e cioè alla sua disapplicazione, nel caso di contrasto con atti normativi europei dotati di effetto diretto, oppure alla sua dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 11 o anche dell'art. 117, primo comma, Cost., nel caso di contrasto con atti normativi europei privi di effetto diretto.

Forse è tutto qui. Nessuno dei numerosi profili problematici che la nostra tecnica evidenzia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia o in quella dei giudici comuni nei diversi settori materiali dell'ordinamento italiano – a partire dal serio problema dei limiti del suo utilizzo – si affaccia, a parere di chi scrive, nella giurisprudenza costituzionale.

Se così è, l'essenziale è già detto, e restano da svolgere solo alcune osservazioni di contorno. Il presente contributo svilupperà queste osservazioni per punti distinti e alla fine tenterà di trarne una

---

<sup>3</sup> Per questa metafora sia consentito il rinvio a E. LAMARQUE, *I giudici italiani e l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Dove va il sistema italiano accentrato di controllo di costituzionalità? Ragionando intorno al libro di Victor Ferreres Comella Constitutional Courts and Democratic Values*, a cura di L. CAPPUCIO – E. LAMARQUE, Napoli, 2013, 244 e 258.

<sup>4</sup> Nota in proposito Roberto Bin che un simile atteggiamento di 'deferenza' verso la legge, volto a preservarne ove possibile la legittimità, e dunque verso la sovranità del Parlamento, tipico di ogni corte costituzionale europea, era già stato fatto proprio dai giudici statunitensi e dalla stessa Corte Suprema americana fin dalla prima metà dell'Ottocento (R. BIN, *A discrezione del giudice. Ordine e disordine una prospettiva "quantistica"*, Milano, 2013, 49-50).

piccola riflessione conclusiva, provando a rispondere alla domanda che già si affaccia al termine di questa breve introduzione: perché nella giurisprudenza costituzionale l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione ha ricoperto e ricopre tuttora un ruolo così marginale?

La circostanza è a prima vista abbastanza singolare. In fondo, presso la stessa Corte costituzionale la tecnica 'cugina', se non 'sorella', dell'interpretazione conforme a Costituzione ha assunto negli ultimi venti anni dimensioni quantitative e qualitative straordinarie, addirittura dai più ritenute eccessive<sup>5</sup>. E, dall'altra parte, come bene emerge dagli altri contributi presenti in questo volume, la Corte di Giustizia ha progressivamente dato fondo alle potenzialità della nostra tecnica, estendendola a tutti gli ambiti possibili, praticandola nel modo più ampio e disinvolto, e portandola così in tutti i sensi alle sue estreme conseguenze<sup>6</sup>.

Ed ecco quindi l'interrogativo che necessariamente fa da corollario alla nostra domanda: si può ipotizzare che l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione andrà in futuro a occupare un posto di maggiore rilievo anche nella nostra giurisprudenza costituzionale, magari in conseguenza del fatto che da qualche tempo la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è entrata a far parte di quel diritto dell'Unione a cui la legislazione interna si deve adeguare?

Ma ora è opportuno esaminare prima i singoli punti, rinviando all'ultimo paragrafo il tentativo di rispondere a queste domande.

## 2. La differenza quantitativa.

Il primo punto su cui concentrare l'attenzione è il dato numerico. In questo senso è interessante rilevare che la Corte costituzionale ha parlato di interpretazione conforme al diritto dell'Unione solo in poche pronunce: pochissime se paragonate alle centinaia di riferimenti all'interpretazione costituzionalmente orientata, e ben poche anche se confrontate con le numerose e importanti pronunce della Corte di Giustizia in argomento.

Ciò è dovuto, a parere di chi scrive, soprattutto al fatto – banalissimo – che le questioni coinvolgenti a vario titolo il diritto dell'Unione che arrivano all'esame della Corte costituzionale non sono molte in assoluto.

La via incidentale, in particolare, è percorribile – a partire dalla sentenza *Granital* in poi, e quindi da esattamente 30 anni! – solo quando il giudice comune si trova ad applicare una legge contrastante con una norma europea sprovvista dell'effetto diretto. Ed è questa l'occasione più

---

<sup>5</sup> Ma non da F. MODUGNO, *In difesa dell'interpretazione conforme a Costituzione*, in [Rivista Aic](#), n. 2/2014, 10, il quale la difende, appunto, anche nelle sue attuali e più estreme manifestazioni.

<sup>6</sup> A. BERNARDI, *Interpretazione conforme al diritto UE e costituzionalizzazione dell'Unione europea. Brevi osservazioni di un penalista*, in <http://www.forumcostituzionale.it>, 27 giugno 2013, 3.

importante in cui la Corte costituzionale può suggerire di tentare, prima di ogni altra cosa, l'interpretazione conforme.

Oppure, sempre in via incidentale, un giudice può denunciare la scorretta attuazione di una delega legislativa volta a recepire una direttiva europea. Qui la Corte costituzionale ha la possibilità di invitare a una interpretazione del decreto legislativo conforme alla legge di delega, e quindi al diritto dell'Unione a cui i principi e i criteri direttivi della delega facevano riferimento, e in questo caso la dottrina discorre di interpretazione conforme al diritto dell'Unione di tipo *indiretto*<sup>7</sup> o *improprio*<sup>8</sup>.

Sempre riguardo alla via incidentale si deve dire più in generale che l'atteggiamento tenuto fino allo scorso anno dalla Corte costituzionale di rifiutarsi di adire direttamente la Corte di Giustizia con rinvio pregiudiziale, e di chiedere ai giudici di farlo al posto suo, non ha certo favorito il sorgere di occasioni per il giudice delle leggi di confrontarsi con il diritto europeo. Come è noto e spesso ripetuto, un simile atteggiamento ha incentivato al contrario la massima devoluzione ai giudici comuni, in eventuale connessione con la Corte di Giustizia, dei problemi di compatibilità comunitaria, con la conseguenza di privare la Corte costituzionale della stessa possibilità di pronunciarsi sull'interpretazione del diritto nazionale nel confronto con quello europeo. Veri e propri 'giudici comunitari', in altre parole, e in quanto tali invitati dalla Corte di Giustizia a occuparsi anche dell'interpretazione conforme al diritto europeo, sono stati fino a ieri solo quasi in esclusiva i giudici comuni<sup>9</sup>, mentre la Corte costituzionale, nella sua posizione di volontario isolamento, ha per forza di cose avuto scarsa voce in capitolo anche su questo aspetto.

Quanto al giudizio costituzionale in via principale, è più difficile spiegare perché non sono numerose – anche se certamente più abbondanti di quelle originate dalla via incidentale – le occasioni in cui la Corte costituzionale si è cimentata nel confronto con un parametro comunitario.

Qui le uniche spiegazioni che si possono offrire riguardano limiti relativi al processo costituzionale che la Corte stessa si è posta.

In primo luogo, le Regioni non possono invocare gli artt. 11 o 117 Cost. quando la violazione del diritto dell'Unione europea non ridonda in lesione delle loro competenze, e questo naturalmente impedisce loro di denunciare a 360 gradi il mancato rispetto del diritto dell'Unione da parte delle leggi statali.

---

<sup>7</sup> P. IVALDI, *Diritto dell'Unione europea e processo costituzionale*, in *Dir. un. eur.*, 2013, 218.

<sup>8</sup> A. LONGO, [Alcune riflessioni sui rapporti tra l'interpretazione conforme a diritto comunitario e l'utilizzo del canone di equilibrio finanziario da parte della Corte costituzionale](#), in *Consulta OnLine*, 2011 (12.12.11), 7.

<sup>9</sup> Sul punto, da ultima e per tutti, B. GUASTAFERRO, *La Corte costituzionale ed il primo rinvio pregiudiziale in un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale: riflessioni sull'ordinanza n. 207 del 2013*, in <http://www.forumcostituzionale.it>, 21 ottobre 2013.

In secondo luogo, sull'opposto versante, come ha ricordato molto bene Antonio Ruggeri in un recente contributo, di fronte all'impugnazione da parte dello Stato di una legge regionale che lamenti sia la lesione del riparto delle competenze legislative sia la violazione di una norma europea, la Corte costituzionale usa esaminare per prima la censura riferita al riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regione, con la conseguenza di ritenere assorbito il motivo relativo alla violazione del diritto dell'Unione e di precludersi così anche solo la possibilità di discorrere di interpretazione conforme a quel diritto<sup>10</sup>.

### 3. *L'origine separata.*

E' importante ricordare, in secondo luogo, qual è l'origine dell'interpretazione conforme al diritto dell'Unione nella giurisprudenza costituzionale, e sottolineare che la Corte italiana non la afferma affatto per adeguarsi alle indicazioni della Corte europea, ma autonomamente, pervenendovi anzi prima – anche se di poco – rispetto alla stessa Corte di Giustizia.

Le prime tracce si leggono in due sentenze del 1981, rese su due questioni analoghe, dove la Corte costituzionale stessa accede a un'interpretazione adeguatrice della legge italiana impugnata dichiarando quanto segue: “in definitiva, si viene ad adottare, fra le possibili interpretazioni della norma... quella conforme, sia alle prescrizioni degli organi della Comunità, sia ai principi del nostro stesso ordinamento, che garantiscono la osservanza del Trattato, e delle norme da esso derivate”<sup>11</sup>. Ed è poi nella sentenza *Granital* del 1984 – di soli due mesi successiva alla *Von Colson*, che inaugura l'orientamento della Corte di Giustizia<sup>12</sup> – che la Corte costituzionale si riferisce all'interpretazione conforme in termini ben più decisi<sup>13</sup> e prescrittivi, affermando che, “sul piano ermeneutico, vige la presunzione di conformità della legge interna al regolamento comunitario: fra le possibili interpretazioni del testo normativo prodotto dagli organi nazionali va prescelta quella conforme alle prescrizioni della Comunità, e per ciò stesso al disposto costituzionale, che garantisce l'osservanza del Trattato di Roma e del diritto da esso derivato”<sup>14</sup>.

L'interpretazione conforme, dunque, nasce al termine di quella che è stata definita la *seconda fase* del ‘cammino comunitario’ della nostra Corte, nella quale essa individua finalmente nell'art. 11

---

<sup>10</sup> [Corte cost. sent. n. 245 del 2013](#), annotata sotto questo profilo appunto da A. RUGGERI, [A proposito dell'ordine giusto col quale vanno esaminate le questioni di costituzionalità e le questioni di “comunitarietà” congiuntamente proposte in via d'azione \(a prima lettura di Corte cost. n. 245 del 2013\)](#), in [Consulta OnLine](#), 2013 (06.11.13).

<sup>11</sup> Così [Corte cost., sent. n. 176 del 1981](#), par. 6; analogamente [Corte cost., sent. n. 177 del 1981](#), par. 5.

<sup>12</sup> Corte Giust., sent. 10 aprile 1984, *Von Colson*, causa C-14/83.

<sup>13</sup> Lo notava già, a commento della sentenza, A. TIZZANO, *La Corte costituzionale e il diritto comunitario: vent'anni dopo*, in *Foro it.*, 1984, I, 2066.

<sup>14</sup> [Corte cost., sent. n. 170 del 1984](#) (depositata l'8 giugno). L'affermazione è ripetuta nella giurisprudenza costituzionale successiva: sul punto si veda G. PISTORIO, *La prevalenza ermeneutica del diritto comunitario*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, III, Napoli, 2011, 2623.

Cost. la fonte degli obblighi comunitari e di conseguenza predica l'incostituzionalità delle norme statali che vi contrastano<sup>15</sup>; e si consolida definitivamente all'avvio della *terza fase*, nella quale la Corte, ribadendo che il fondamento delle limitazioni di sovranità risiede nell'art. 11 Cost., fa un passo ulteriore per il diritto comunitario dotato di effetti diretti, collegando al primato del diritto comunitario sul diritto interno la sua non applicabilità da parte del giudice comune.

Il momento storico in cui nella giurisprudenza costituzionale nasce l'interpretazione conforme al diritto comunitario, dunque, conferma che la Corte costituzionale la intende come una specie del genere interpretazione conforme a Costituzione. Essa è frutto, in altre parole, dell'*esigenza puramente interna* di assicurare l'adeguamento della legislazione alle superiori norme costituzionali: un'esigenza che implica anche l'adeguamento al diritto comunitario nel momento in cui la necessità di rispettare i vincoli derivanti dall'adesione dell'Italia alla Comunità europea viene fatta discendere appunto dall'art. 11 Cost.

Se così è, alla giurisprudenza costituzionale degli esordi sul nostro tema è del tutto estranea la motivazione che nel medesimo periodo muove la Corte di Giustizia, e cioè l'impellenza di trovare un rimedio giudiziale all'inadempimento degli organi politici degli Stati membri nei confronti di un diritto comunitario privo di effetti diretti, o comunque incapace di incidere sui rapporti orizzontali tra privati<sup>16</sup>.

Dimostra la distanza tra le due prospettive la circostanza che nelle prime sentenze costituzionali, quelle del 1981 e la *Granital* del 1984, la Corte costituzionale aveva a che fare – come è noto – con regolamenti comunitari, e non con direttive. E dunque l'interpretazione conforme, nella logica della Corte costituzionale, in quei casi era da preferirsi alla dichiarazione di incostituzionalità (nel 1981) o alla non applicazione della legge (nel 1984) solo in quanto misura giudiziale meno traumatica delle altre due misure, parimenti giudiziali, per garantire il rispetto dell'art. 11 Cost., e *non* già perché *unica* misura a disposizione dei giudici nazionali per assicurare l'effettività del diritto comunitario, come era invece nella logica della Corte europea.

---

<sup>15</sup> Sottolineano la divisione in fasi della giurisprudenza costituzionale S. CASSESE, *Ordine giuridico europeo e ordine nazionale*, in *Giorn. dir. amm.*, 2010, 420; G. STROZZI – R. MASTROIANNI, *Diritto dell'Unione europea. Parte istituzionale*, VI ed., Torino, 2013, 430 ss.; P. COSTANZO – L. MEZZETTI – A. RUGGERI, *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*, Torino, 2010, 287 ss. Sulle tappe del cammino comunitario della nostra Corte si vedano poi ancora M. CARTABIA – J.H.H. WEILER, *L'Italia in Europa*, Bologna, 2000, in particolare, 167 ss. e, per una efficace sintesi, G. MARTINICO – O. POLLICINO, *Report on Italy*, in *The National Judicial Treatment of the ECHR and the EU Laws. A Comparative Constitutional Perspective*, a cura dei medesimi Autori, Groningen, 2010, 272 ss.

<sup>16</sup> Affermando l'obbligo di interpretazione conforme la Corte di Giustizia arriva infatti ad attribuire alle direttive un effetto orizzontale indiretto (M. CARTABIA – M. GENNUSA, *Le fonti europee e il diritto italiano*, Torino, 2009, 48 ss.; G. TESAURO, *Diritto dell'Unione europea*, VI ed., Padova, 2010, 194 ss.; M.P. IADICICCO, *Integrazione europea e ruolo del giudice nazionale*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2001, 405 e V. PICCONE, *L'interpretazione conforme nell'ordinamento integrato*, in *Il diritto europeo nel dialogo delle corti*, a cura di R. COSIO – R. FOGLIA, Milano, 2013, 291 ss.).

Si può chiudere su questo punto rilevando che nella *Granital* il fondamento dell'interpretazione conforme non è ravvisato soltanto nell'art. 11 Cost., ma congiuntamente anche nella tradizionale presunzione di conformità del diritto interno al diritto internazionale.

In questo duplice riferimento si evidenzia una contraddizione, un'ambiguità non risolta.

A parte il differente raggio di operatività delle due tecniche interpretative – perché la presunzione può operare solo quando l'impegno internazionale è stato assunto *prima* dell'approvazione della legge, presumendosi appunto che il legislatore non intenda smentire la propria volontà già manifestata con l'ordine di esecuzione, mentre nell'interpretazione conforme non ha alcun rilievo che la legge sia anteriore o successiva – bisogna pensare a come funzionava la tradizionale presunzione di conformità al diritto internazionale in epoca precedente alla riforma costituzionale dell'art. 117 Cost.<sup>17</sup>

A quell'epoca, il fallimento del tentativo di dare la prevalenza in via interpretativa alla norma di origine pattizia non aveva affatto come conseguenza l'incostituzionalità della legge interna successiva, ma solo la constatazione che lo Stato avesse accettato di incorrere nella responsabilità sul piano internazionale. Al contrario, già allora fondare l'interpretazione conforme al diritto comunitario sull'art. 11 Cost. implicava che, nell'impossibilità di procedervi, la normativa interna dovesse, a seconda dei casi, o essere dichiarata incostituzionale o disapplicata.

I meccanismi della presunzione di conformità al diritto comunitario e dell'interpretazione conforme allo stesso diritto, insomma, producendo conseguenze ben diverse tra loro, non avrebbero dovuto essere congiuntamente evocati come equivalenti.

#### 4. *Gli sviluppi successivi.*

Dopo la *Granital* l'ambiguità appena sopra evidenziata viene senz'altro superata, e la Corte costituzionale abbandona il paradigma 'debole' della presunzione di conformità al diritto comunitario per abbracciare inequivocabilmente quello dell'interpretazione conforme vera e propria, più forte e più stringente perché agganciato all'art. 11 Cost.

Lo dimostrano in particolare due elementi.

Nel corso degli anni Duemila, innanzitutto, nel giudizio incidentale che vede denunciata la legge italiana per contrasto con il diritto dell'Unione europea non dotato di effetti diretti la Corte costituzionale inizia ad applicare il medesimo schema che a partire dalla fine degli anni Novanta essa segue per qualunque altro dubbio di costituzionalità. Secondo questo noto schema, il giudice

---

<sup>17</sup> E. LAMARQUE, *Il vincolo alle leggi statali e regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune*, in *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici*. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 6 novembre 2009, Milano 2010, 111 ss.

può sollevare la questione solo “nell’impossibilità di una interpretazione conforme”<sup>18</sup> oppure – con espressione analoga – solo se il contrasto tra la legge italiana e la normativa europea è “insanabile in via interpretativa”<sup>19</sup>; e, conseguentemente, il giudice rischia la sanzione dell’inammissibilità della questione qualora non dimostri adeguatamente, nella sua ordinanza di rimessione, di avere esperito il doveroso tentativo di interpretazione conforme al parametro di costituzionalità, che in questo caso è appunto una direttiva (o una decisione-quadro) comunitaria<sup>20</sup>.

In secondo luogo, l’assorbimento dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea all’interno della più generale interpretazione conforme a Costituzione, in rapporto come si diceva di specie a genere, emerge chiaramente in quasi tutte le pronunce interpretative di rigetto coinvolgenti il diritto dell’Unione rese sia in via d’azione che in via incidentale negli anni più recenti.

Nella motivazione di quelle pronunce costituzionali, anzi, i due parametri – interno e sovranazionale – sono utilizzati sempre congiuntamente e vengono a sommarsi e quasi a confondersi<sup>21</sup> tra loro, rendendo così inevitabile una lettura della legge impugnata diversa da quella proposta nell’atto introduttivo del giudizio costituzionale.

Le espressioni utilizzate sono inequivocabili: in un caso il “canone preferenziale dell’interpretazione conforme a Costituzione” appare alla Corte “rinforzato dal concorrente canone dell’interpretazione non contrastante con la normativa comunitaria vincolante per l’ordinamento giuridico italiano”<sup>22</sup>; in un altro caso la Corte dichiara di dovere respingere una certa interpretazione della legge per abbracciare invece “un criterio sistematico, che tenga conto della *ratio* della disposizione, ed eviti di attribuirle un senso incongruo rispetto ad essa, e suscettibile di confliggere con i principi costituzionali e comunitari”<sup>23</sup>; in una occasione essa afferma che l’interpretazione della disposizione regionale impugnata proposta dallo Stato, ricorrente in via principale, “non può essere accolta” “anche alla luce del quadro normativo di riferimento, sia comunitario che nazionale”<sup>24</sup>; e in un’altra ancora ritiene che “sulla base di una doverosa ricostruzione sistematica, e

---

<sup>18</sup> Così ad esempio Corte cost., ord. n. 454 del 2006.

<sup>19</sup> Corte cost., sent. n. 227 del 2010, par. 7.1. Nella nota ordinanza che solleva per la prima volta il rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia in sede di giudizio incidentale, analogamente, la Corte costituzionale ritiene di dovere procedere proprio perché considera “che non è possibile risolvere il quesito in via interpretativa, secondo quanto correttamente prospettato dai giudici rimettenti, i quali non potevano infatti superare in tal modo l’ipotizzato contrasto tra le norme interne e quelle della direttiva” (Corte cost., ord. n. 207 del 2013).

<sup>20</sup> Corte cost., sent. n. 28 del 2010, par. 4; ancora Corte cost., sent. n. 227 del 2010, par. 7.1., cit.; e, forse, Corte cost., ord. n. 222 del 2011.

<sup>21</sup> E’ il verbo utilizzato da A. BERNARDI, *Interpretazione conforme al diritto UE e costituzionalizzazione dell’Unione europea. Brevi osservazioni di un penalista*, cit., 10.

<sup>22</sup> Corte cost., sent. n. 190 del 2000, par. 5 (interpretativa di rigetto “nei sensi di cui in motivazione” resa in via incidentale su ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione).

<sup>23</sup> Corte cost., sent. n. 86 del 2004, par. 2 (interpretativa di rigetto “nei sensi di cui in motivazione” resa in via incidentale su ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato).

<sup>24</sup> Corte cost., sent. n. 7 del 2004, par. 2.

costituzionalmente orientata” si può pervenire a “un assetto normativo perfettamente coerente ai livelli (anche comunitari) di tutela ambientale”<sup>25</sup>.

#### 5. La differenza qualitativa.

Può essere utile sottolineare, ancora, che tra l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione praticata dalle due corti, quella italiana e quella europea, non ci sono solo una sicura divergenza negli obiettivi perseguiti e la differenza quantitativa che già si sono evidenziate, ma si riscontra anche una notevole differenza qualitativa.

Le interpretazioni conformi al diritto dell’Unione suggerite dalla Corte costituzionale, le rare volte in cui ci sono, non sono mai impossibili, ardite, *contra legem*. La Corte costituzionale non azzarda, non si spinge troppo oltre, non arriva mai a suggerire una rilettura della legge italiana talmente creativa da somigliare alla sostanziale disapplicazione del suo testo, al contrario, tra l’altro, di quello che essa stessa fa spesso e volentieri quando procede alla sola interpretazione conforme alla Costituzione. Evidentemente, per la Corte italiana vale la pena di sacrificare la lettera della legge nazionale solo sull’altare della superiore norma costituzionale, e non su quello del diritto dell’Unione, che ha già altri modi, più ortodossi, di prevalere su di essa.

Completamente diverso, come è noto e come ricordano anche altri contributi presenti in questo volume, è l’atteggiamento della Corte di Giustizia, che non si fa molti scrupoli, e nell’interpretare il diritto dell’Unione a volte suggerisce ai giudici nazionali che hanno proposto il rinvio pregiudiziale di tradire il tenore testuale della loro legislazione nazionale in modo tale assicurare comunque, anche in assenza di diretta applicabilità, il risultato a cui mira il diritto dell’Unione. Si pensi, per tutti, al caso *Pupino*, nel quale la legislazione italiana non si prestava a essere letta in un senso compatibile con la decisione quadro, ma ciononostante la Corte di Giustizia ha invitato il Tribunale di Firenze a procedere all’interpretazione conforme<sup>26</sup>.

Qui emerge ancora più chiaramente la distanza tra le prospettive e gli intendimenti delle due corti.

E’ chiaro che alla Corte di Giustizia poco importa se l’interpretazione conforme suggerita non è percorribile proprio nello Stato del giudice del rinvio, perché ci sarà pure qualche altro Stato nel quale l’assetto legislativo permetterà di raggiungere in via interpretativa l’effetto utile della norma europea. Ed è questo ciò che conta.

---

<sup>25</sup> Corte cost., sent. n. 145 del 2013, par. 2.3. (interpretativa di rigetto “nei sensi di cui in motivazione” resa in via principale su ricorso statale).

<sup>26</sup> Il seguito (conforme) della decisione *Pupino* della Corte di Giustizia presso il gip del Tribunale di Firenze che aveva effettuato il rinvio interpretativo è inedito, ma riferito da F. Viganò, *Il giudice penale e l’interpretazione conforme alle norme sovranazionali*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, II, a cura di P. CORSO – E. ZANETTI, Piacenza, 2010, 621.

Una simile prospettiva è al contrario, e naturalmente, del tutto estranea alla nostra Corte costituzionale la quale, quando propone un'interpretazione della legge conforme al diritto dell'Unione, guarda con sano realismo solo in casa propria, e non ha alcun motivo per insistere, oltre il ragionevole, affinché l'antinomia tra diritto interno e diritto europeo sia risolta in via interpretativa, invece che con una dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge.

Un'ultima osservazione sul punto. L'orientamento della Corte italiana sull'interpretazione conforme al diritto dell'Unione, oltre ad avere un'origine separata e autonoma, non incontra quello della Corte di Giustizia neanche in seguito, e scorre così parallelo e impermeabile rispetto all'altro, salvo un unico esplicito richiamo: quando la Corte costituzionale, nella sentenza del 2010 sul mandato d'arresto europeo, ricorda che secondo la Corte di Giustizia anche le 'decisioni quadro' impongono "l'obbligo di interpretazione conforme alla [loro] lettera e al [loro] scopo"<sup>27</sup>.

#### *6. La diversa efficacia.*

Un'ulteriore importante differenza tra le interpretazioni conformi suggerite dalla Corte costituzionale e quelle suggerite dalla Corte di Giustizia risiede nella circostanza che le prime, al contrario delle seconde, quando ci sono, non sono mai vincolanti. E' noto infatti, e in questa sede non ci si può dilungare, che le pronunce interpretative di rigetto della Corte costituzionale non producono a carico dei giudici alcun tipo di vincolo interpretativo generale, neppure quanto all'interpretazione della Costituzione. Invece, naturalmente, la Corte di Giustizia è giurisdizione di interpretazione, e quindi non solo detta per definizione letture vincolanti delle norme europee sulle quali è interpellata, ma finisce spesso per legare le mani agli operatori nazionali anche per quanto riguarda il diritto nazionale di cui essa chiede l'adeguamento in via interpretativa<sup>28</sup>.

La diversa efficacia delle pronunce delle due corti quando indicano l'interpretazione delle leggi nazionali conforme al diritto europeo è, comunque, coerente con lo scopo a cui ognuna di esse tende. L'intento politico di uniformare i diritti nazionali anche quando il diritto dell'Unione non ne avrebbe la capacità è proprio, come si diceva solo, della Corte di Giustizia e dunque lo strumento – la pronuncia interpretativa vincolante – è perfettamente adatto allo scopo. Al contrario, si può accettare che l'interpretativa di rigetto della Corte costituzionale possa non vincolare, dato che la nostra Corte ha sempre a disposizione un diverso strumento – la dichiarazione di incostituzionalità della legge – capace di raggiungere il suo obiettivo, che è invece quello di assicurare il rispetto dell'art. 11 Cost. sul territorio nazionale.

---

<sup>27</sup> Di nuovo Corte cost., sent. n. 227 del 2010, cit., questa volta par. 5.

<sup>28</sup> Sottolinea la diversa efficacia delle pronunce della Corte costituzionale italiana, della Corte di Lussemburgo e della Corte di Strasburgo, auspicando l'allineamento in via legislativa degli effetti delle pronunce della prima a quella delle pronunce delle Corti europee, R. ROMBOLI, *I differenti livelli di protezione dei diritti: un invito a ripensare i modelli*, in <http://www.forumcostituzionale.it>, 24.

Si può aggiungere, in proposito, una notazione. L'effetto paradossale del rinvio pregiudiziale da parte della Corte costituzionale, da poco inaugurato, potrebbe essere quello di rivestire di efficacia vincolante 'a cascata' *anche* le interpretative di rigetto della nostra Corte.

Si pensi proprio alla prima questione rinviata a Lussemburgo, sul precariato nella scuola. Il dubbio di costituzionalità era stato sollevato davanti alla Corte costituzionale, come si ricorderà, proprio perché alcuni giudici di merito avevano ritenuto di non potere abbracciare quell'interpretazione della legge italiana conforme al diritto dell'Unione che molti altri giudici italiani precedentemente avevano fatto propria, ma che poi la Cassazione aveva smentito<sup>29</sup>. Che cosa accadrebbe, allora, se la Corte di Giustizia, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale, la ritenesse invece possibile? La Corte costituzionale sarebbe costretta ad adottare una pronuncia interpretativa di rigetto a cui i giudici italiani, Cassazione compresa, sarebbero tenuti a loro volta ad adeguarsi?

#### *7. L'interpretazione conforme alla Carta dei diritti fondamentali.*

L'ultimo punto di queste riflessioni riguarda la specificità dell'interpretazione conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Per ora la Corte costituzionale non ha mai utilizzato la Carta come parametro interposto di costituzionalità ai sensi degli artt. 11 e/o 117 Cost. per decidere nel merito una questione, nonostante i tentativi in questo senso compiuti da qualche giudice<sup>30</sup>.

Di conseguenza, fino a oggi la Carta non è mai venuta in rilievo nel contesto tipico nel quale la Corte può discorrere di un obbligo di interpretazione conforme da parte di ogni giudice. E' chiaro tuttavia che quando ciò avverrà, la Corte costituzionale procederà a due verifiche successive: *a)*

---

<sup>29</sup> L'intera vicenda, con i riferimenti giurisprudenziali completi, è narrata con grande efficacia da C. SALAZAR, *Crisi economica e diritti fondamentali*, in [Rivista AIC](#), n. 4/2013, 26 ss., e poi ripresa da M.P. IADICICCO, *Il precariato scolastico tra Giudici nazionali e Corte di Giustizia: osservazioni sul primo rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale italiana nell'ambito di un giudizio di legittimità in via incidentale*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 1/2014.

<sup>30</sup> G. DELLEDONNE, *Carta di Nizza e corti costituzionali nazionali: quali prospettive?*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2013, 461. In particolare, Corte cost., sent. n. 86 del 2009 ha ritenuto che il profilo di contrasto con la Carta di Nizza fosse stato assorbito dalla dichiarazione di incostituzionalità della legge per violazione dei parametri costituzionali interni. In altri casi, invece, la Corte costituzionale ha dovuto ricordare che la Carta *non* costituisce "uno strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre le competenze dell'Unione europea", e che quindi "presupposto di applicabilità della Carta" è "che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alla giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto" (in questo senso argomenta Corte cost., sent. n. 80 del 2011, concludendo poi che nel caso di specie non vi sia alcun collegamento con il diritto dell'Unione; mentre ancora Corte cost., ord. n. 31 del 2011, pronunciando la manifesta inammissibilità della questione per altri motivi, nota comunque che il giudice, "quanto al richiamo alla Carta di Nizza, neppure si pone il problema pregiudiziale dell'applicabilità della normativa comunitaria alla controversia in esame").

controllerà che si rientri nell'ambito di applicazione della Carta, che secondo l'art. 51, par. 1, vincola gli "Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione" e, non meno importante, *b*) effettuerà anche per la Carta, come ha dichiarato di fare e ha poi effettivamente fatto per la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il *test* della "massima espansione delle garanzie", secondo cui "con riferimento ad un diritto fondamentale, il rispetto degli obblighi internazionali non può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte dall'ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa"<sup>31</sup>. Senza contare che, preliminare ancora a queste due verifiche, potrebbe essere il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per sapere, ad esempio, se la previsione della Carta invocata dal giudice *a quo* sia davvero sprovvista di effetto diretto, e quindi possa essere trattata come parametro interposto di costituzionalità, o non sia invece direttamente applicabile<sup>32</sup>.

Non è inutile notare, tuttavia, che già oggi la giurisprudenza costituzionale presenta alcuni casi – abbastanza noti, tra l'altro – nei quali la Carta è stata utilizzata come parametro di costituzionalità di una legge al di fuori dei suoi limiti formali di applicabilità. Ciò è avvenuto quando la Corte costituzionale se ne è servita per individuare l'esistenza – o meno – di un nuovo diritto di rango costituzionale non scritto in Costituzione ai sensi dell'art. 2 Cost. Quando l'ha utilizzata, tanto per intenderci, allo stesso modo con cui fin dal lontano 1988 essa attinge alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ovvero a un documento che, diversamente dalla Carta, manca di ogni valore giuridico vincolante in assoluto, e non nei soli ambiti nei quali in quel momento si discute.

Si pensi ad esempio alla sentenza del 2010 sul matrimonio tra persone dello stesso sesso. La sentenza costituzionale di inammissibilità della questione per la sussistenza di un'ampia discrezionalità del legislatore in ordine alla predisposizione delle forme di tutela delle unioni omosessuali è motivata *sia* sulla base della non contrarietà ai parametri costituzionali invocati, *sia* sulla base della non contrarietà alle norme della Carta dei diritti dell'Unione europea (oltre che della Convenzione europea) indicate dal giudice remittente, dalle quali esplicitamente la Corte

---

<sup>31</sup> Così Corte cost., sent. n. 317 del 2009, ma la frase è ripresa testualmente dalla successiva Corte cost., sent. n. 264 del 2012.

<sup>32</sup> Non è inutile notare che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha già esaminato almeno un caso nel quale le si chiedeva di interpretare una disposizione della Carta (l'art. 27), e ha stabilito che quell'articolo non è dotato di effetti diretti e quindi, se pure impone alle autorità nazionali la ricerca di una interpretazione del diritto nazionale a esso conforme, non può tuttavia portare alla sua disapplicazione; e ha aggiunto che la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione – non conformità derivante appunto dalla impossibilità sia di disapplicazione sia di interpretazione conforme della legge nazionale – potrebbe tuttavia far valere la giurisprudenza Francovich per ottenere, se del caso, il risarcimento del danno subito (Corte Giust., Grande Sezione, sent. 15 gennaio 2014, causa C-176/12, *Association de médiation sociale*). Per le prime applicazioni della Carta 'adeguatrici' e di 'conformità' da parte della Corte di Giustizia si fa integrale rinvio alla completa ricostruzione di L. TRUCCO, *Carta dei diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell'Unione europea. Un'analisi delle strategie argomentative e delle tecniche decisorie a Lussemburgo*, Torino, 2013, 119 ss.

costituzionale afferma di trarre una “conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento”<sup>33</sup>.

E si pensi, ancora, a quella sentenza del 2012 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma del codice penale che prevedeva la perdita automatica della potestà genitoriale come sanzione accessoria in caso di condanna del genitore per il delitto di alterazione di stato, ravvisando l’irragionevole compressione dell’“interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell’ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione”. In quell’occasione la Corte aveva come parametro costituzionale, tra gli altri, l’art. 2 Cost., e proprio attraverso l’art. 2 Cost. essa ha dato ingresso a quell’interesse del figlio, così configurato, rinvenendolo nella Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989, nella Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996 e, appunto, nella stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea<sup>34</sup>.

Quest’ultimo caso è particolarmente interessante perché l’invocazione della Carta *al di fuori del suo ambito di applicazione*, sia pure insieme ad altri *bills of rights* internazionali, giustifica la declaratoria di incostituzionalità di una legge<sup>35</sup>.

Ma è soprattutto interessante perché in una sentenza di poco successiva su una questione analoga, e quindi estranea anch’essa all’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, dove il parametro non era più l’art. 2 Cost. bensì il 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale giunge al medesimo risultato valorizzando solo le altre due convenzioni internazionali (la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989 e la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciullo del 1996) e ignorando questa volta la Carta, che pure era stata invocata dal giudice *a quo*. Ci si riferisce alla sentenza del 2013 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma del codice penale che prevedeva la perdita automatica della potestà genitoriale come sanzione accessoria in caso di condanna del genitore per il delitto di soppressione di stato<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Corte cost., sent. n. 138 del 2010. Tracce di un simile ragionamento si ritrovano anche in sentenze che precedono l’assunzione di valore giuridico da parte della Carta. Si veda ad esempio Corte cost., sent. n. 135 del 2002, in materia di interferenze del pubblico potere nella libertà domiciliare (dove si dice che la Carta è “qui richiamata – ancorché priva di efficacia giuridica – per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei”).

<sup>34</sup> Corte cost., sent. n. 31 del 2012.

<sup>35</sup> Si veda anche, per un uso analogo, sia pure molto meno pregnante, della Carta in epoca anteriore all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Corte cost., sent. n. 445 del 2002, sull’incostituzionalità del requisito del celibato, nubilitato e vedovanza per l’accesso alla Guardia di Finanza; oppure ancora, Corte cost., sent. n. 438 del 2008, sul consenso informato ai trattamenti sanitari e competenze regionali in materia di salute.

<sup>36</sup> Corte cost., sent. n. 7 del 2013.

Evidentemente, allora, è soltanto quando il parametro è l'art. 117, primo comma, Cost. (oppure anche l'art. 11 Cost.), e cioè è soltanto quando viene in gioco il rispetto del diritto dell'Unione, che la Corte costituzionale sta attenta a tracciare i confini oltre ai quali la Carta perde ogni rilievo; mentre della Carta si serve senza limiti quando si tratta di enucleare in via interpretativa dall'art. 2 Cost. un diritto inviolabile dell'uomo.

La conseguenza non è di poco conto. Se è davvero così, quando il parametro di giudizio sulla legge è l'art. 2 Cost., il nostro tribunale costituzionale dispone di spazi molto ampi, potenzialmente illimitati, in quanto non soggetti al limite delle competenze dell'Unione, anche per un'interpretazione della legge italiana conforme alla Carta dei diritti dell'Unione europea. E sono, tra l'altro, spazi ampiamente discrezionali, perché per utilizzare la Carta dei diritti al di fuori del diritto dell'Unione la Corte costituzionale non solo non deve, ma neanche può chiedere indicazioni interpretative alla Corte di Giustizia tramite rinvio pregiudiziale.

#### 8. *Una provvisoria conclusione.*

Si può allora tornare alle domande poste all'inizio di questo contributo. Perché l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione ha uno spazio così marginale nella giurisprudenza costituzionale? E, ancora, è all'orizzonte qualche novità sotto questo profilo?

Dopo avere constatato il ben diverso numero dei richiami, la diversa origine e i diversi percorsi, la diversa pressione sull'acceleratore, la diversa insistenza, la diversa arditezza, il diverso grado di vincolatività di questo tipo di interpretazione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, ci siamo persuasi di ciò che già in qualche modo intuivamo: il differente uso, sotto tutti i profili, del nostro strumento da parte delle due Corti non è altro che lo specchio fedele della *diversa missione* che esse perseguono.

Mentre per la Corte di Giustizia l'adeguamento in via interpretativa dei diritti statali al diritto dell'Unione è uno degli strumenti indispensabili non soltanto per realizzare una sorta di nomofilachia europea<sup>37</sup>, ma anche e soprattutto per assolvere al compito 'politico' fondamentale di cui essa si sente investita, che è quello dell'uniformazione o dell'armonizzazione degli ordinamenti statali in vista di una loro sempre maggiore integrazione<sup>38</sup>; *al contrario*, per la nostra Corte costituzionale, esso rappresenta solo uno dei mezzi possibili, ma non l'unico, né il migliore, per evitare che l'Italia incorra nella violazione degli obblighi discendenti dalla sua adesione all'Unione. Nulla di più.

---

<sup>37</sup> A. LONGO, [\*Alcune riflessioni sui rapporti tra l'interpretazione conforme a diritto comunitario e l'utilizzo del canone di equilibrio finanziario da parte della Corte costituzionale\*](#), cit., 3.

<sup>38</sup> R. SENIGAGLIA, *Riflessioni intorno al rapporto tra diritto statale e diritto dell'Unione europea nell'orizzonte della teoria dell'interpretazione*, in *Riv. dir. priv.*, 2012, 583; J. JOUSSEN, *L'interpretazione (teleologica) del diritto comunitario*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2001, 499.

Esiste tuttavia un caso in cui il rispetto in via interpretativa del diritto dell'Unione riesce a servire la missione più profonda che giustifica l'esistenza stessa dei tribunali costituzionali in generale, e della nostra Corte costituzionale in particolare, ed è quello in cui viene in rilievo la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Il compito di verificare se la legge nazionale contrasta o meno con un diritto inviolabile, ovunque esso sia scritto, infatti, è esattamente il compito, la missione, di ogni giudice costituzionale. E, come si è più sopra ricordato, la Corte costituzionale italiana già utilizza con disinvoltura la Carta anche al di fuori dell'area di competenza dell'Unione.

Ne deriva che la differenza tra le due giurisprudenze sotto il profilo che qui interessa tenderà probabilmente a diminuire, e forse l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione inizierà a imporsi come strumento servente anche agli scopi propri della Corte costituzionale nel momento in cui sarà più spesso invocata, per il tramite degli artt. 11 e/o 117 Cost., una norma della Carta non dotata di effetto diretto.

Gli scenari che si aprono sono molto interessanti. Ad esempio, la Corte costituzionale potrebbe sollevare un rinvio pregiudiziale a Lussemburgo per chiarire la portata della Carta-parametro interposto, ma l'esito del giudizio a Lussemburgo, anziché costituire una *deminutio* per il nostro giudice costituzionale, potrebbe al contrario avere l'effetto positivo di ricoprire di efficacia vincolante la sua successiva eventuale pronuncia interpretativa di rigetto.

In ogni caso, poi, come si è detto, l'invocazione della Carta come norma interposta farebbe rientrare il giudizio costituzionale così instaurato sul terreno proprio del giudice delle leggi, essendo un giudizio relativo al confronto tra la legge nazionale e un diritto fondamentale. Con l'effetto ulteriore di consentire alla Corte costituzionale – e solo ad essa – il bilanciamento in una visione sistemica e complessiva tra i diritti inviolabili già garantiti dal nostro ordinamento e il diritto che pretende di entrare dall'esterno.

L'esito dell'applicazione del *test* della massima espansione delle garanzie potrebbe allora essere una pronuncia interpretativa di rigetto che inviti i giudici ad adeguare in via interpretativa il dettato della legge al rispetto di diritti fondamentali originati da un bilanciamento tra garanzie interne e garanzie esterne dei diritti, e non già ascrivibili distintamente alla Costituzione o alla Carta dei diritti. In questo modo verrebbe a cadere ogni confine, che Antonio Ruggeri giudica a ragione “palesamente artificioso”, tra le norme che pongono diritti, indipendentemente dalla fonte che le reca, le quali non possono fare altro che immettersi tutte “in un unico circuito interordinamentale (o intersistemico), nel quale si alimentano e si rigenerano vicendevolmente”<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Così, da ultimo, A. RUGGERI, *L'interpretazione conforme e la ricerca del “sistema dei sistemi” come problema*, in [Rivista Aic](#), n. 2/2014, 10.